



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO

**REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

Approvato nella seduta di Consiglio del **20 luglio 2015**

Modificato ed integrato nella seduta di Consiglio del **30 novembre 2015**

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. Legge, *la legge 18 febbraio 1989, n.56.*
2. Consiglio, *il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.*
3. Presidente, *il Presidente del Consiglio.*
4. Vice Presidente, *il vice Presidente del Consiglio*
5. Segretario, *il Segretario del Consiglio.*
6. Tesoriere, *il Tesoriere del Consiglio*
7. Consigliere, *il componente del Consiglio.*
8. Segreteria, *gli uffici amministrativi del Consiglio.*
9. Seduta, *l'adunanza dei consiglieri convocata ai sensi della Legge e del presente regolamento.*
10. O.d.g., *ordine del giorno.*

Art. 2 Dell'Insediamento e della elezione delle cariche

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il Commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio Regionale dell'Ordine e li convoca per l'insediamento.

Il Presidente uscente provvede al passaggio istituzionale delle competenze al nuovo Consiglio con gli atti e le modalità che ritiene opportuni nell'interesse dell'Ente, effettua le consegne contabili e le risultanze di Tesoreria e trasmette al Consiglio entrante tutte le informazioni funzionali per la continuità del buon andamento amministrativo dell'Ente.

Il Consiglio, nella sua seduta di insediamento, provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Consigliere più giovane per età. Per l'elezione delle cariche si procede a votazioni separate.

Il Segretario provvede a predisporre e consegnare, unitamente ad una penna di identico colore per tutti i consiglieri, le schede di voto. Sul frontespizio della scheda, che reca il timbro dell'Ordine con la sigla del Presidente della seduta sono, in ragione delle cariche da eleggere, riportate le seguenti diciture: "Elezione del Presidente", "Elezione del Vicepresidente", "Elezione del Segretario" e "Elezione del Tesoriere".

La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell'ordine, si svolgono quella del Vicepresidente, quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell'eletto di quella precedente.

Le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Per le elezioni delle cariche è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica, ai fini del computo del quorum deliberativo si calcolano le schede bianche, i voti nulli, gli assenti.

Delle operazioni di insediamento e di voto viene redatto verbale sottoscritto dai consiglieri f.f. di Presidente e di Segretario.

Il Presidente entrante ha facoltà di convocare il Consiglio in continuità della seduta di insediamento per atti amministrativi in scadenza preordinati in O.d.G. dal Presidente uscente.

Qualora la prima seduta sia dichiarata deserta per la mancanza del numero legale, spetta al Consigliere più anziano per età tra i presenti darne immediata comunicazione al Ministero Vigilante.

Identica procedura viene seguita in caso di mancata elezione delle quattro cariche istituzionali.

Nelle eventualità sopra enunciate, il Presidente uscente conserva la reggenza dell'Ordine per l'ordinaria amministrazione e fino a nuova convocazione ai sensi dell'art. 24 della legge 56/89.

Art. 3 - Del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno un terzo degli iscritti all'Albo.

Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti la maggioranza dei consiglieri in carica e il quorum deve essere raggiunto non oltre sessanta minuti dall'ora di convocazione.

Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. In caso che almeno due Consiglieri ne chiedano la verifica, il Presidente, ove ne constati la carenza, può sospendere la seduta per non oltre trenta minuti. Ove il quorum non venga raggiunto o ricostituito, la seduta è conclusa.

Art. 4 - Convocazione su richiesta dei consiglieri

La richiesta di convocazione ex art.14 della Legge 56/89 deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente fissa la seduta, che in ogni caso deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 5 - Formalità della convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso al domicilio, che i Consiglieri hanno a tal fine comunicato all'Ordine, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'orario della seduta nonché la sede e l'O.d.G. E' spedito a norma mediante e-mail, PEC, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo documentabile.

Il fascicolo con quanto di utilità ai fini della discussione dell'O.d.G. è depositato presso la Segreteria almeno cinque giorni prima della data di seduta ed è trasmesso ai Consiglieri le settantadue ore immediatamente precedenti la seduta tramite mail, PEC.

L'O.d.G. può essere modificato e/o integrato entro tre giorni prima del Consiglio, oppure, all'unanimità dei Consiglieri in carica all'inizio della seduta.

Tuttavia in tale ultima ipotesi ciascuno dei Consiglieri può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 6 - Delle sedute

Le sedute sono presiedute nell'ordine: dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano per età.

Su proposta di un terzo dei Consiglieri presenti ovvero del Presidente, il Consiglio può modificare la successione dei punti in discussione dell'O.d.G.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente concede la parola a uno dei Consiglieri che si dichiara contrario.

Se l'inserimento dell'argomento all'O.d.G. è stato richiesto da un consigliere il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento, gli concederà la parola per esporlo.

Il Presidente, o un suo delegato, introduce gli argomenti all'O.d.G.

I Consiglieri comunicano al Segretario, che ne prende nota in ordine cronologico, l'intenzione di intervenire nella discussione nonché presentano gli emendamenti alla proposta di deliberazione.

Il Presidente dà la parola a ciascun Consigliere per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso punto all'O.d.G.

Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione (oggetto, decisione, eventuale impegno di spesa), formulata in modo chiaro e preciso, nonché gli eventuali emendamenti.

Qualora sia previsto un impegno di spesa, prima della votazione il Tesoriere si esprime sulla copertura e conformità al bilancio delle proposte di deliberazione.

Il Consigliere che ha, per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consiglio deve dichiararlo e astenersi dall'esercitare il voto.

Nelle votazioni palesi del Consiglio, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi dei consiglieri presenti ed il Presidente vota per ultimo. Nelle votazioni a scrutinio segreto, per le deliberazioni del Consiglio, ai fini del computo del quorum deliberativo, non si calcolano le schede bianche e i voti nulli.

Lo scrutinio segreto è riservato alle deliberazioni su proposta dal Presidente e approvato dalla maggioranza del Consiglio.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

L'approvazione del verbale a ratifica è posta al primo punto dell'O.d.G. del Consiglio successivo.

Il verbale è redatto in forma sintetica e contiene:

- a. il nominativo dei presenti e degli assenti;
- b. il luogo, la data e l'ora d'inizio della seduta;
- c. la sintesi della discussione e l'esito della votazione in ordine alle deliberazioni, con l'indicazione degli assenzienti, dissenzienti ed astenuti;
- d. le dichiarazioni richieste dai Consiglieri in sintesi.
- e. laddove non esplicitamente prevista la delibera del Consiglio, il verbale del Consiglio e la decisione assunta con regolare votazione, si configurano atto deliberante.

Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria e sul sito web dell'Ordine. Il Consiglio predispone e rimette agli iscritti informazioni utili sulla sua attività e sui problemi posti alla sua attenzione.

Art.7 – Delle deliberazioni

Le deliberazioni, con la firma del Presidente e del Segretario, sono immediatamente esecutive, sono numerate progressivamente per ogni seduta e conservate in apposito elenco.

Art. 8 - Incarichi di Consiglio

Il Consiglio può attribuire Incarichi Specifici, anche a soggetti esterni al Consiglio, su ambiti di particolare rilevanza per la professione all'interno di Enti ed Istituzioni che ne fanno richiesta. Gli incarichi hanno finalità, progetto operativo e durata definiti dal Consiglio nell'atto di assegnazione dell'incarico. L'incaricato, al termine del mandato, avrà cura di depositare apposita relazione conclusiva.

Ai fini dell'applicazione delle procedure ai sensi del Regolamento Disciplinare, il Consiglio può designare, ogni volta che ne viene rappresentata la necessità, per le funzioni già previste per il Presidente o, in sua vece, per il Vicepresidente, un Consigliere delegato per l'istruttoria preliminare della segnalazione deontologica da rappresentare al Consiglio in sessione deontologica e per svolgere, qualora non ricorrano i presupposti per procedere

all'archiviazione immediata, l'accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare.

Nella sessione deontologica del Consiglio sul procedimento istruito, il consigliere delegato istruttore si astiene dalla votazione.

Il Consiglio ai sensi della legge 56/89 art.12 lettera g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti.

Il Consiglio ai sensi della legge 56/89 art.12 lettera b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario.

Il Consiglio, inoltre può:

- a. costituire gruppi di lavoro composti da Consiglieri e/o esperti, con compiti di studio e, in via straordinaria, anche con funzione istruttoria, purché richiesti da norme specifiche o relative all'attività istituzionale dell'Ordine.
- b. costituire tavoli tecnici paritetici con altri enti/istituzioni.
- c. assegnare incarichi specifici.

Qualunque incarico nominativo, a consigliere o ad esperto esterno, viene assegnato e/o ratificato alla prima seduta utile, attraverso votazione del Consiglio.

Il Presidente ha il compito di coordinare i referenti degli incarichi.

Art.9 - Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Ordine; esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge, nonché da altre norme e dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l'esame degli argomenti posti all'O.d.g.; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dirige l'attività degli uffici, anche avvalendosi dei Consiglieri incaricati.

Il Presidente può, in caso di urgenza e necessità, adottare atti di spesa e delibere presidenziali di autotutela, da sottoporre a ratifica del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dal "*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità*" vigente e dalla legge 56/89.

Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più consiglieri. La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche ad un iscritto non consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio

Art.10 - Vice Presidente

Spetta al Vice Presidente sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero su delega di quest'ultimo.

Art.11 - Segretario

Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.14 della Legge 56/89; in particolare redige i verbali delle riunioni del Consiglio, è responsabile della custodia dei verbali e delle deliberazioni, nonché degli archivi del Consiglio.

E' incaricato del trattamento dei dati personali relativi alla documentazione custodita presso gli uffici di Segreteria del Consiglio.

Di norma il Segretario è titolare dell'Ufficio Responsabile dell'Ordine.

Art.12 - Tesoriere

Spetta al Tesoriere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la tenuta delle scritture contabili nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni.

E' incaricato del trattamento dei dati personali relativi alla documentazione custodita presso gli uffici di Segreteria del Consiglio.

Le competenze del Tesoriere sono inoltre integrate da quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità".

Art.13 – Consiglieri

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Consigliere è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consiglieri si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi della categoria professionale e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale o anche apparente.

Il rapporto con gli altri Consiglieri deve ispirarsi al rispetto reciproco, alla lealtà ed alla collaborazione nel superiore interesse dell'intera categoria professionale e per mantenere la fiducia che la società ripone in essa.

Il consigliere non utilizza il proprio ruolo e le informazioni riservate di cui viene a conoscenza nel corso del mandato consigliere per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi, né in modo da arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Il Consigliere è tenuto a fornire informazioni corrette su temi professionali, là dove ne viene investito in qualsiasi contesto e con qualsiasi mezzo, nel merito si astiene e interpella il Presidente ovvero lo investe della problematica per rappresentarla al primo Consiglio utile.

Art.14 – Medaglie di presenza

Qualora nella medesima giornata il Consigliere, o il designato esterno per incarichi specifici di cui all'art.8, partecipa a più di una riunione, percepisce una unica medaglia di presenza.

Art.15 – Copertura assicurativa

Il Consigliere o un designato esterno per incarico specifico di cui all'art.8, durante l'espletamento del mandato o dell'incarico e negli spostamenti per raggiungere la sede di convocazione, è coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni, invalidità temporanea, permanente e morte.

All'uopo il Consiglio dell'Ordine stipula idonea polizza aggiornabile con l'inserimento degli incarichi esterni di cui all'art.8.

Costituiscono atti probatori per le procedure di comunicazione ai fini della attivazione della copertura assicurativa:

- Il mandato delle cariche istituzionali: Presidente, vice Presidente, Segretario, Tesoriere
- Le convocazioni del Consiglio dell'Ordine e/o delle Commissioni – Gruppi di lavoro
- Le convocazioni effettuate dagli Enti.

Art.16 – Delle norme e delle prassi consolidate

Per quanto non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legge 56/89, al DPR 328/2000, al DPR 221/2005, ai Regolamenti, Codice Deontologico degli Psicologi italiani e Regolamento Disciplinare di questo Ordine, e alla Giurisprudenza in materia.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e non espressamente richiamato dalle norme di legge sono confermate le preesistenti prassi e consuetudini dell'Ordine.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione del Consiglio dell'Ordine.